



## LE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITALIA...

LEGGE 24 MARZO 2012, N° 27

### ARTICOLO 1 – Liberalizzazione delle attività economiche

Come non fossero già sufficienti tutti i precedenti provvedimenti legislativi, dalla Bolkestein al D.L.138/2011, il primo articolo del Decreto Crescitalia mira nuovamente a precisare come, non oltre il 31 dicembre 2012, sono abrogate tutte le norme che pongono limiti all'accesso delle attività economiche, con la sola eccezione delle attività di Taxi ed NCC.

In particolare non potranno più essere previsti limiti numerici, licenza, nulla osta preventivi e divieti per l'esercizio di qualsiasi attività economica, salvo che tali restrizioni non siano giustificati, in uno strumento di pianificazione e programmazione territoriale, da motivi di interesse generale, da finalità pubbliche o da motivi imperativi di interesse generale necessari ad evitare danni alla salute, all'ambiente, al patrimonio artistico e culturale, alla pubblica sicurezza o alla libertà e dignità umana.

### ARTICOLO 3 – Srl per i giovani

Potrà essere costituita una Società a Responsabilità Limitata tra persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione, con un capitale sociale, interamente versato, pari ad almeno 1 euro ed inferiore a 10.000 euro. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da bolli, diritti di segreteria e .... udite, udite.... da onorari notarili.

### ARTICOLO 11 – Farmacie

E' stato aumentato il numero di autorizzazioni rilasciabili, per cui ora deve essere garantita una farmacia ogni 3.300 abitanti, mentre è prevista una ulteriore farmacia se la popolazione eccedente il parametro è superiore a 1.650 abitanti. In aggiunta a ciò, potranno essere istituite nuove farmacie, entro il limite del 5% di quelle già esistenti, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, purché sia rispettata una distanza minima di almeno 400 metri dalla farmacia più vicina, e nei centri commerciali di almeno 10.000 mq.

Inoltre, i turni di apertura domenicale e festiva delle farmacie, stabiliti dalle autorità competenti, non impediranno alle altre farmacie del territorio di osservare comunque aperture in orari diversi da quelli obbligatori.

### ARTICOLO 17, 18, e 19 – Distributori di Carburante

I gestori degli impianti di distribuzione, che sono anche titolari della relativa autorizzazione, possono tranquillamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore e dal prossimo 30 giugno cesseranno di avere effetto clausole contrattuali contrarie per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita o comunque per la parte eccedente il 50% dell'erogato dell'anno precedente.

All'interno delle aree di servizio sarà inoltre sempre possibile l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), la vendita di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza, la rivendita di tabacchi (ma solo per quei distributori con almeno 500 mq di superficie e nel rispetto delle norme di settore), nonché il commercio di ogni altro bene e/o servizio. Inoltre, entro 6 mesi, saranno definite le modalità di pubblicazione dei prezzi dei carburanti tenendo conto che i prezzi del servito e del self dovranno essere riportati su cartelli separati, indicando l'importo reale del "non servito", senza le indicazioni di sconto, nel seguente ordine (dall'alto verso il basso): gasolio, benzina, gpl e metano.

## **ARTICOLO 36- Taxi**

Per questo settore non è stato attuato nessun processo di liberalizzazione delle licenze, anche se è stata istituita una Autorità di regolazione dei trasporti, con il compito, fra gli altri, di vigilare e verificare sui livelli di offerta e sulle tariffe del servizio di Taxi.

Ai taxisti potrà inoltre essere consentito, previo accordo sottoscritto tra i Comuni interessati, l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.

Ultima novità di rilievo riguarda la possibilità del titolare della licenza, di farsi sostituire alla guida da altro dipendente o collaboratore, purché in possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti per legge.

## **ARTICOLO 39 - Edicole**

Importantissime le concessioni accordate ai rivenditori, esclusivi e non, della stampa quotidiana e periodica che potranno anche godere di una maggior flessibilità nei rapporti con il locale distributore del prodotto editoriale.

L'articolo in questione infatti, nel ribadire le facoltà degli edicolanti di vendere nel proprio punto vendita qualunque altro bene alimentare e non alimentare, nel rispetto dei requisiti necessari, introduce alcune rilevanti forme di tutela relativamente al rapporto commerciale con il proprio fornitore. Sarà possibile defalcare il valore del materiale in conto deposito e restituito a compensazione delle successive anticipazioni e soprattutto pretendere dal distributore una equilibrata consegna di quotidiani e periodici, in quanto, d'ora in avanti, una ingiustificata fornitura, per eccesso o per difetto rispetto a quanto richiesto, costituirà una pratica commerciale scorretta impugnabile per il tramite dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

## **...E QUELLE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONE**

**LEGGE 4 APRILE 2012, N° 35**

### **ARTICOLO 6 – Comunicazione dati per via telematica tra amministrazioni**

Ogni qualvolta ricorra la necessità di presentare una certificazione antimafia o uno certificato camerale con tale dicitura presso una pubblica amministrazione (per esempio in occasione di appalti, bandi, autorizzazioni, ecc.), quest'ultima non potrà richiederla direttamente all'imprenditore, ma dovrà acquisirla d'ufficio presso la Camera di Commercio competente.

### **ARTICOLO 13 – Modifiche alle Leggi di Pubblica Sicurezza**

- Estesa da un anno a tre anni, quando la Legge non dispone altrimenti, la validità delle autorizzazioni di Polizia;
- Le licenze per la fabbricazione ed il deposito di materiali esplosivi hanno durata indeterminata, mentre quelle per la vendita durano tre anni dalla data del rilascio;
- Nel caso di chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per più di trenta giorni consecutivi, senza che sia stato dato preventivo avviso al Sindaco, la licenza è revocata. (anche il TULPS si adegua alle norme della L.R. 29/2007);
- Per le Agenzie d'affari (art.115) e le agenzie di prestiti su pegno non è più necessario richiedere la licenza ma è sufficiente inviare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). L'attività di Recupero Crediti rimane invece subordinata alla Licenza della Questura;
- Rimane confermato l'obbligo di preventiva comunicazione alla questura per poter vendere videocassette, nastri o altri supporti fonografici (anche per edicole), sopprimendo però l'obbligo di rinnovo annuale della stessa;
- Anche ai fini della pubblica sicurezza viene abrogata la necessità di rilascio di specifica autorizzazione ai sensi dell'art.69 del TULPS, per i piccoli trattenimenti, accessori e secondari, che si svolgono all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

### **ARTICOLO 27 – Vendita diretta dell'imprenditore agricolo**

L'imprenditore agricolo potrà iniziare la vendita diretta, in forma itinerante, dei prodotti provenienti in misura "prevalentemente" dalla propria azienda e dei relativi prodotti derivati, previa comunicazione (S.C.I.A.) ad effetto immediato, da farsi al Comune ove ha sede l'azienda agricola.



## ARTICOLO 40 – Attività di panificazione

Se ancora vi fossero dubbi sulla possibilità riconosciuta alle attività di panificazione di panificare e vendere i propri prodotti anche alla domenica e nei giorni festivi, queste sono state ora definitivamente fugate visto che è stato soppresso dalla legge 265/1999 ogni riferimento a vincoli ed orari. Anche in questo settore dunque siamo ora in un regime di piena liberalizzazione.

## ARTICOLO 41 – Sagre e Fiere

Chiarissima, anche in questo caso, la volontà del Legislatore di favorire ogni sorta di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni religiose e culturali che, oltre alle tantissime agevolazioni di cui già godevano, anche di carattere tributario e contabile, d'ora in avanti non dovranno nemmeno più dimostrare di possedere il requisito professionale (ex REC) e godranno della possibilità di presentare una comunicazione di avvio semplificata, senza alcun tipo di asseverazione da parte dei tecnici competenti.

## NUOVA PROROGA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SACCHETTI DI PLASTICA

---

Con la conversione in Legge del Decreto 25 gennaio 2012, n.5, sono stati prorogati i termini per l'utilizzo di alcune tipologie di sacchetti di plastica per l'asporto di merci nel rispetto dell'ambiente.

La norma prevede che, fino alla data di adozione di un decreto interministeriale che individui le caratteristiche tecniche degli "shoppers", da emanarsi non oltre il 31/12/2012, potranno ancora essere utilizzati quei sacchetti per il trasporto delle merci che rispondano ad uno dei seguenti requisiti:

- monouso biodegradabili e/o compostabili secondo la norma UNI EN 13432 : 2002
- riutilizzabili e realizzati con maniglia esterna con spessore superiore a 200 micron per gli usi alimentari e superiore a 100 micron per altri usi
- riutilizzabili e realizzati con maniglia interna con spessore superiore a 100 micron per gli usi alimentari e superiore a 60 micron per gli altri usi

Le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti non conformi scatteranno però dal 31 dicembre 2013 e sono molto ingenti visto che partiranno dai 2.500 euro fino ad un massimo di 25.000 euro.

## SISTRI

### IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SLITTA AL 30 NOVEMBRE

---

Nel ricordare a tutti gli operatori soggetti al SISTRI, cioè alla modalità Informatica di Tracciabilità dei rifiuti, che il termine ultimo di entrata in operatività del sistema è stato fissato al prossimo 30 giugno 2012, siamo ad informare dello slittamento dei termini per il pagamento delle quote annuali.

Il Ministero dell'Ambiente ha infatti reso noto, con proprio comunicato stampa, che nelle more delle procedure di revisione e semplificazione del SISTRI è stato concordato un differimento della scadenza del versamento dei contributi dovuti per l'anno in corso, originariamente previsto per il 30 aprile ed ora prorogato al 30 novembre.

Raccomandiamo alle aziende di tenersi in contatto con il nostro ufficio Ambiente e Sicurezza, sempre aggiornato su tutte le inerenti novità normative.



# ENERGIA ELETTRICA E GAS STATE VERAMENTE RISPARMIANDO?

In considerazione dei continui aumenti e variazioni delle tariffe di energia elettrica e gas, la **CONFCOMMERCIO di Bassano** propone ai propri associati un interessante nuovo servizio per la verifica dei contratti ed una analisi dei costi e dei consumi, oltre che della corretta applicazione della riduzione delle accise.

Per una verifica gratuita, inviate la presente scheda ai nostri uffici, compilata in ogni sua parte e saremo felici di offrirvi una consulenza rapida e personalizzata.

IL SOTTOSCRITTO .....

TITOLARE DELLA DITTA .....

CON SEDE A .....

IN VIA .....

TIPO ATTIVITA' .....

ATTUALE FORNITORE ENERGIA .....

ATTUALE FORNITORE GAS .....

TEL ..... FAX .....

MAIL .....

Chiede

Una consulenza gratuita ed una analisi dei costi e dei consumi per energia e gas finalizzata a valutare le possibilità di risparmio che oggi offre il mercato libero.

Data .....

Firma .....

**Inviare**

FAX 0424 – 521367

Mail [celiadiaz@ascom.bassano.vi.it](mailto:celiadiaz@ascom.bassano.vi.it)

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0424/523108 – sig.ra CELIA DIAZ

